



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. SSC. 338 del 31/05/19.

Ai Responsabili di Settore
Ai dipendenti comunali
e p.c. al Sindaco f.f.
al Presidente del Consiglio comunale
Sede

Oggetto: Misure generali di cui al PTCT 2019 2021 destinate ai dipendenti comunali. Direttiva.

Il Comune di Partinico nell'adottare il PTCT 2019 2021 ha individuato in ossequio al PNA una serie di misure generali finalizzate a prevenire il rischio corruzione all'interno dell'Ente.

In particolare tali misure sono destinate principalmente ad assicurare che i lavoratori dipendenti che prestano attività per conto dell'Ente nell'espletamento della stessa agiscano nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, integrità e lealtà cui sono tenuti tutti i dipendenti pubblici.

Infatti come evidenziato nel Piano il personale ha contatti costanti con una platea amplissima di *stakeholders*, siano essi privati, professionisti, imprese o altri enti pubblici ed è pertanto particolarmente esposto a pressioni che possono essere esercitate per condizionarne l'attività e orientare scelte e decisioni dell'amministrazione per il perseguimento di interessi indebiti, con pregiudizio del corretto perseguimento dell'interesse pubblico.

Proprio per tali ragioni il Piano ha dedicato una particolare attenzione a quelle misure di prevenzione della corruzione che fanno leva sul comportamento dei dipendenti e sull'assenza di conflitti di interesse, quali, in primo luogo, ad esempio i codici di comportamento/codici etici, la disciplina sulle attività incompatibili con i compiti istituzionali e sulle inconferibilità di incarichi e quella sulle autorizzazioni delle attività compatibili.

L'esigenza di regolare, in particolare, lo svolgimento di eventuali attività esterne da parte del personale dipendente degli enti locali è stata da tempo avvertita dal legislatore il quale ha emanato nel tempo una serie di disposizioni che si affiancano alle disposizioni generali dettate in materia per i dipendenti pubblici e integrate dalla più recente normativa sulla prevenzione della corruzione.

La menzionata disciplina costituisce pertanto il principio che orienta gli enti locali nell'adozione delle misure per assicurare l'indipendenza e correttezza del personale.

Al fine di assicurare il rispetto dei superiori obblighi e monitorarne l'adempimento di seguito per ogni specifica misura vengono rappresentate le dichiarazioni che dovranno essere rese dall'interessato con la quale attesti la ricorrenza o meno delle ipotesi previste nel Piano per le singole fattispecie disciplinate

**Dichiarazioni di cui al punto 2.2.2 del PTCT
“IL CODICE DI COMPORTAMENTO”.**

Il codice di comportamento rappresenta una delle più significative misure di carattere generale previste dalla l. 190/2012 per la promozione dei doveri costituzionali di lealtà, diligenza, imparzialità e buona condotta, declinati nella disciplina generale dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Il codice di comportamento dell'Ente, approvato dall'organo politico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in gran parte richiama le disposizioni in materia di conflitto di interessi, obbligo di astensione e incompatibilità stabilite nella normativa vigente.

Il Piano introduce misure volte ad assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di partecipazione ad associazioni e organizzazioni, all'articolo 6 comma 1 in materia di comunicazione di interessi finanziari, all'articolo 14 comma 2 in materia di contratti e atti negoziali del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni e verificarne l'osservanza dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da tutti i responsabili di strutture di massima dimensione secondo il modello allegato 1/A), e da tutti i dipendenti dell'Ente a qualunque titolo utilizzati secondo il modello allegato 1/B); il segretario comunale dovrà rendere la dichiarazione secondo il modello allegato 1/C) .

La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta dai responsabili di Settore e dal segretario comunale al responsabile dell'Ufficio di staff del Sindaco e dagli altri dipendenti al Responsabile del Settore I annualmente entro il 31 gennaio.

Tali dichiarazioni saranno poi pubblicate a cura dei suddetti soggetti cui sono stati trasmessi, tramite gli uffici competenti, in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

Dichiarazioni di cui al punto 2.2.3 del PTCT

“INCARICHI E ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI DIPENDENTI DELL'ENTE”.

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego, in ossequio al principio dell'esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, è disciplinato dall' art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 il quale nel fare salva per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del medesimo decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sancisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 53 del DLgs n. 165/2001 innanzitutto conferma, anche in via generale, la disciplina già prevista per i dipendenti dello Stato dal T.U. 3/57 identificando in via generalizzata come incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, dunque, vietati alla generalità dei pubblici dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno:

1) gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna

professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

L'articolo 37 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi vieta altresì alla medesima categoria di dipendenti l'iscrizione ad albi professionali salvo che specifiche leggi non lo richiedano come presupposto per l'esercizio dell'attività libera professionale, in relazione al posto occupato;

Sono escluse dai divieti di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

- a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
- b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012);
- c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Sono vietati a tutti i dipendenti comunali anche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% gli incarichi che determinano un conflitto d'interesse anche potenziale (intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013) con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Sotto questo aspetto l'articolo 37 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi individua gli incarichi che determinano, con presunzione assoluta, conflitto di interessi e la cui assunzione pertanto è vietata al dipendente comunale.

Tali incarichi sono:

- 1) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- 2) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- 3) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- 4) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

5) gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

6) gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

7) gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Si ricorda che i suddetti incarichi sono vietati anche se ricorre una delle ipotesi di deroga di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Inoltre è vietato a tutti i dipendenti comunali anche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con altra pubblica amministrazione, fatte salve le ipotesi espressamente previste nei CCNL/EE.LL. (rapporti in convenzione cd. scavalco).

L'articolo 37 del regolamento comunale sopra citato vieta inoltre ai dipendenti comunali di assumere la qualifica di amministratore o procuratore, o avere poteri di rappresentanza di operatori economici che siano fornitori di beni e di servizi o abbiano in corso appalti di lavori con il Comune, indipendentemente dal Settore di assegnazione.

Sempre l'articolo 37 del regolamento infine con una formula di chiusura sancisce il divieto per il pubblico dipendente di assumere tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Si evidenzia che in questo ultimo caso la valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

I suddetti divieti valgono sia in caso di onerosità che di gratuità dell'incarico.

Il comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 sempre in materia di conferimento degli incarichi introduce il principio in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

L'articolo 37 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del regolamento le attività da svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, e a titolo gratuito aventi ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale e saltuario, quali la partecipazione a convegni e mostre, l'attività di pubblicista su stampa specializzata, l'attività quale esperto in commissioni di studio, concorso nonché le attività rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Sono inoltre consentite senza autorizzazione, anche a titolo oneroso:

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- c) la partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore;
- d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
- f) gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Rimane fermo in questi casi l'obbligo di comunicazione preventiva.

Non necessitano di autorizzazione infine gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Comune.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di Responsabili di settore, deputati alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da tutti i dipendenti comunali a qualunque titolo utilizzati secondo il modello allegato all.2/A) qualora a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50%, secondo il modello allegato 2/B) qualora a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50%, con la quale si attesti l'assenza dei suddetti divieti, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; il segretario comunale dovrà rendere la dichiarazione secondo il modello allegato 2 bis.

La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta annualmente al Responsabile del Settore I entro il 31 gennaio.

Tali dichiarazioni saranno poi pubblicate dal Responsabile del Settore I, tramite gli uffici competenti, in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

Dichiarazioni di cui al punto 2.2.4 del PTCT

VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconfiribilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali:

- a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;



- a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;
- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconfiribilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Gli incarichi conferiti a soggetti in ipotesi di inconfiribilità sono oggetto di decadenza.

La causa di incompatibilità, invece, può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da tutti i responsabili di strutture di massima dimensione secondo il modello allegato (all.3), con la quale si attesti l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39/2013, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; il segretario comunale dovrà rendere la dichiarazione secondo il modello allegato 3 bis) .

La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta all'Ufficio di staff del Sindaco annualmente entro il 31 gennaio.

Tali dichiarazioni saranno pubblicate dall'Ufficio di staff del Sindaco, tramite gli uffici competenti, in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

L'Ufficio di staff del Sindaco, acquisite le dichiarazioni e conferito l'incarico dovrà verificare le dichiarazioni innanzitutto mediante acquisizione immediata di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Dichiarazioni di cui al punto 2.2.5 del PTCT
“FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.

L'art. 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 così come introdotto dall'art. 47 della L. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*".

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative le SS.VV. dovranno acquisire da ciascun dipendente cui si intendono conferire gli incarichi de quibus di produrre all'atto del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo il modello allegato (all.4), con la quale attesti l'assenza delle suddette circostanze.

Tali dichiarazioni saranno pubblicate dal Responsabile del Settore competente in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

Le SS.VV. , acquisite le dichiarazioni e conferito l'incarico dovranno verificare le dichiarazioni mediante acquisizione immediata di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Dichiarazioni di cui al punto 2.2.7 del PTCT OBBLIGO DICHIARATIVO IN TEMA DI AFFILIAZIONE A LOGGE MASSONICHE O SIMILARI.

La legge regionale n.18 del 12 ottobre 2018 ha introdotto l'obbligo anche per gli amministratori locali di dichiarare la eventuale propria affiliazione a logge massoniche o similari.

Il Piano, a tutela della trasparenza dell'attività amministrativa, ha esteso l'obbligo a tutti i dipendenti che prestano a qualunque titolo la propria attività per l'Ente.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative tutti i dipendenti dell'Ente dovranno produrre al Responsabile del Settore I apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo il modello allegato (all.5); il segretario comunale dovrà rendere la dichiarazione secondo il modello allegato 5 bis).

Tali dichiarazioni saranno pubblicate dal Responsabile del Settore I, tramite gli uffici competenti, in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

Dichiarazioni di cui al punto 2.2.8 del PTCT IL PANTOUFLAGE.

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012 contempla l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-*ter*, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Sono tenuti al rispetto del divieto di *pantouflage*:

- i responsabili di struttura di massima dimensione
- i responsabili di procedimento che abbiano potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori
- i soggetti esterni incaricati a sensi dell'art.110, commi 1 e 2, D.Lgs. n.267/2000.

che abbiano agito nell'ambito di procedimenti finalizzati all'emanazione di provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di beni e servizi per l'Ente o che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, sono ricompresi fra i poteri autoritativi e negoziali l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

I predetti soggetti, pertanto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, non possono essere assunti a tempo determinato o indeterminato o avere affidati incarichi o consulenze da qualsiasi soggetto privato (ad esempio società, imprese, studi professionali, organismi societari partecipati o controllati da una pubblica amministrazione), destinatari di provvedimenti amministrativi di erogazione sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici, di autorizzazioni e di concessioni, o contraenti in attività negoziali, espressione di funzioni esercitate dai medesimi soggetti nel periodo in cui ricoprivano in suddetti ruoli.

L'inosservanza del predetto divieto comporta la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati sopra indicati.

Al fine di assicurare il rispetto delle superiori previsioni normative il Responsabile del Settore I dovrà acquisire da ciascun dipendente immediatamente prima della cessazione del rapporto apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 secondo il modello allegato (all.6), con la quale il dipendente si impegna a rispettare la norma sopra citata.

Tali dichiarazioni saranno pubblicate dal Responsabile del Settore I, tramite gli uffici competenti, in apposita sezione sul sito internet dell'Ente.

DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

In sede di prima applicazione le dichiarazioni di cui alla presente direttiva dovranno essere rese dall'intera platea dei dipendenti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Partinico 31 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO



Allegati citati